



**Dominio Collettivo della**  
**UNIVERSITA' AGRARIA DI MANZIANA**  
**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

---

**S T A T U T O**

---

❖ *Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 23.12.2020, modificato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27.05.2021.*

## CAPO I – ELEMENTI COSTITUTIVI

### Art. 1 – Costituzione e denominazione.

1. E' costituito, come ordinamento giuridico primario della collettività civica residente nel Comune di Manziana in quanto fruitrice di diritti di uso collettivo, riconosciuto dalla Repubblica ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168 entrata in vigore il 13.12.2017 ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del codice civile, il dominio collettivo della **“Università Agraria di Manziana”** di durata illimitata (di seguito denominato “UA”) che, costituitasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 agosto 1894, n. 397, sull'ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato Pontificio, è dotato di potere di autonormazione per l'amministrazione sia soggettiva che oggettiva, sia vincolata che discrezionale, nonché di potere di gestione della proprietà collettiva su base territoriale, come patrimonio naturale, economico e culturale.

2. Il potere autonormativo dell'UA trova espressione nel presente Statuto, sulla base di quanto previsto dalla legge 20.11.2017, n. 168.

3. Tutte le attività e capacità contemplate nell'art. 1, 1° comma della suddetta legge, vengono esercitate dall'UA in piena autonomia, in base ai principi fondamentali riportati nel presente Statuto.

### Art. 2 – Natura giuridica e fonti normative di disciplina

1. L'UA ha personalità giuridica di diritto privato, non persegue finalità di lucro ed è l'ente esponenziale della collettività locale in quanto titolari dei diritti di uso civico su terre di demanio collettivo e, ove non ancora liquidati, degli usi civici sulle terre private da essi gravate.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'UA sono regolati dalla disciplina contenuta nel codice civile in materia di persone giuridiche private a natura associativa riconosciute, in quanto compatibile con la peculiarità delle associazioni agrarie in quanto espressione istituzionale dei domini collettivi di cui alla legge 20 novembre, n. 168 e con la disciplina anzitutto statutaria dettata nell'esercizio del potere di autonormazione riconosciuto da detta legge agli enti esponenziali in connessione con la natura ordinamentale dei domini collettivi. Tutto ciò che attiene all'amministrazione del patrimonio è disciplinato dalla legge speciale sugli usi civici.

3. Il presente Statuto vincola gli amministratori e gli utenti dell'UA. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività e dell'organizzazione dell'UA.

### Art. 3 – Sede

1. L'UA ha sede legale ed amministrativa a Manziana, in Via IV Novembre, 61. La sua sede può essere cambiata con deliberazione della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti. Gli Organi dell'Università Agraria, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali ovvero gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, possono riunirsi anche in sede diversa sempre nel territorio del Comune di Manziana.

### Art. 4 – Segni distintivi

1. L'UA ha un proprio stemma rappresentato da un bovino maremmano coricato all'interno di uno scudo inserito in due rami di alloro e sormontato da una corona.

### Art. 5 – Finalità, scopi ed attività

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'UA, in correlazione con l'amministrazione e con la gestione dei beni e dei diritti civici, assicura la conservazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio civico e dei diritti di godimento collettivo, per la salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, la fruizione del patrimonio civico da parte della collettività per le finalità agrosilvopastorali, connesse ad attività sia agricole che zootecniche, secondo la qualità colturale e la destinazione delle terre e la natura dei diritti, nonché del patrimonio culturale del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse rinnovabili e l'utilizzo nei limiti della sostenibilità e bisogni della collettività titolare.

2. In considerazione del rilievo paesaggistico ed ambientale che, ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lettera h), del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e dell'art. 36, 6° comma, della legge 20.11.2017, n. 168,

hanno le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, l'UA cura altresì la tutela dei beni collettivi sotto il profilo dei valori ambientali e naturalistici nonché come patrimonio culturale dell'umanità ed, in generale, con riferimento a tutte le valenze dei medesimi beni espresse nella legge n. 168/2017, art. 2, 1° comma, lettere a), b), c), d) e), f), inserendo la propria attività nel contesto della promozione del progresso civile, sociale ed economico della comunità.

1. L'UA, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali:

- a) tutela e valorizza i beni oggetto di diritti di uso civico, come elemento fondamentale per la vita e per lo sviluppo della collettività civica locale, allo scopo di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e del sistema ambientale dei quali sono parte ineliminabile, facendo tali diritti e beni parte del paesaggio agro-silvo-pastorale;
- b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della popolazione di Manziana, annoverando tra i propri valori la partecipazione degli utenti alle scelte amministrative.

2. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, l'UA si avvale delle competenze assegnate dalle norme di legge e attiva, anche, in collaborazione con le istituzioni sovraordinate, tutte le funzioni amministrative relative ai settori agricolo e zootecnico, avendo particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

3. L'UA, inoltre:

- a) favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio collettivo civico, ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche in particolare del settore agro-silvo-pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio della tutela ambientale e di ogni altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio e degli utenti;
- b) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni di natura anche mobiliare e immobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi istituzionali direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi;
- c) può alienare, acquistare e permutare i beni del demanio collettivo civico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) può condurre in proprio o affidare a terzi la gestione dei beni del demanio collettivo civico coerentemente alle disposizioni della normativa di settore;
- e) può associarsi a istituzioni pubbliche o private qualora ciò sia utile al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, purché siano pienamente salvaguardati il demanio collettivo civico e i diritti di uso civico;
- f) può ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano oltre a proventi a plusvalori di specifica spettanza;
- g) può erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività.

4. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'UA assicura la conservazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio e dei diritti di godimento collettivo, per la salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, nonché del patrimonio culturale del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e bisogni della collettività titolare.

## **Art. 6 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'UA è costituito da:

a) beni del demanio collettivo civico e diritti d'uso civico pervenuti all'UA per effetto delle leggi 24 giugno 1888, n. 5489 e 4 agosto 1894, n. 397, nonché da tutti i beni che perverranno all'UA a seguito delle operazioni di sistemazione demaniale di cui alla normativa in materia oppure in forza di provvedimenti giurisdizionali o amministrativi o di atti negoziali, come risultante dalla verifica demaniale esistente agli atti;

b) tutti i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e inventariati.

2. Di tutti i beni mobili ed immobili del dominio collettivo appartenenti alla Università Agraria di Manziana, deve essere redatto un inventario, da compilarsi secondo le norme in materia. Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Direttore Amministrativo, sotto la responsabilità del Presidente.

3. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati dalla legge.

4. Tutti i beni collettivi sono:

a) inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle loro destinazioni;

b) soggetti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii.

5. Il vincolo paesaggistico di cui sopra rimane fermo per i terreni ceduti in permuta e, quando non già esistente, si estende ai terreni acquisiti dall'UA. Il vincolo permane anche in caso di liquidazione dei diritti di uso civico (art. 3, co. 6 L. 168/2017).

6. I beni collettivi non possono essere espropriati o asserviti coattivamente, se non previo mutamento di destinazione d'uso.

#### **Art. 7 – Uso dei terreni**

1. I terreni di uso civico, costituenti il patrimonio dell'UA sono aperti all'uso di tutti gli utenti in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

2. Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento medesimo sono stabilite nel relativo regolamento.

3. Viene garantita la massima partecipazione della collettività locale alla gestione comune dei beni di uso civico.

#### **Art. 8 – Corrispettivo per usi civici**

1. Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese obbligatorie di amministrazione, è possibile imporre agli Utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti, esecutiva a norma di legge.

**2. La misura di tale contributo straordinario non potrà eccedere € 50,00 annui ed in caso di mancato pagamento la persona interessata perderà la qualifica di "Utente", con le modalità di cui al successivo art. 11.**

### **CAPO II – UTENTI**

#### **Art. 9 – Considerazioni preliminari**

La legge 168/2017 sui domini collettivi, modificando in parte la legge n. 1766/1927, ha dettato nuove regole in materia di gestione del patrimonio collettivo per l'esercizio degli usi civici diversificando le competenze in funzione della allocazione delle varie comunità all'epoca esistenti sul territorio nazionale (montane al nord Italia, impresa sociale al centro Italia e gestione affidata ai comuni al sud Italia).

Nelle ex Province dello Stato Pontificio del centro Italia, in particolare per quanto di competenza di questa Università Agraria, è stata rilevata l'esistenza di una comunità impresa sociale, di associazioni di allevatori di bestiame, di boattieri, di agricoltori che furono riconosciute come persone giuridiche dalla legge 397/1894, prima legge nazionale che ha regolamentato le associazioni di fatto preesistenti e che ha costituito il fondamento per la nascita delle Università Agrarie nel Lazio e nel centro Italia.

In tale contesto la comunità locale si è organizzata e si è sviluppata come struttura imprenditoriale a profitto della generalità degli abitanti di un Comune o di una frazione di un Comune o di una determinata classe di cittadini (art. 1 L. n. 397/1894).

Le Università Agrarie, costituitesi nel centro Italia, hanno depositati presso i loro archivi gli atti costitutivi dell'Ente, in cui le Famiglie originarie del luogo si riunirono e si costituirono in assemblea, nominando un Presidente e gli organi sociali, dandosi delle regole per provvedere all'amministrazione sociale dei capi di bestiame, della coltivazione e godimento collettivo dei fondi.

Anche questa Università Agraria ha seguito questo iter procedimentale, infatti in data 22 dicembre 1894 è stato sottoscritto l'atto costitutivo della Società degli Agricoltori e Bovattieri di Manziana e nominato il primo Presidente ed in tale atto risultano individuate le Famiglie originarie che parteciparono alla costituzione dell'Ente (n. 28 soci presenti).

Per tali motivi e tenuto conto dei principi riformatori contenuti nella legge 168/2017, con il presente Statuto viene istituita la "LISTA DEGLI UTENTI", composta da:

1. I discendenti in linea retta delle "Famiglie Originarie" che risultano dalle persone presenti nel verbale dell'Adunanza del 22 dicembre 1894 che rappresenta l'atto costitutivo della Società degli Agricoltori e Bovattieri di Manziana;
2. I nativi nel Comune di Manziana anche se non residenti;
3. I residenti interessati alla gestione del patrimonio collettivo della Università Agraria, in base all'art. 2.4 della Legge 168/2017, sui domini collettivi.

Pertanto, il riferimento alla "LISTA DEGLI UTENTI" riportato all'interno del presente Statuto deve sempre intendersi riferito a tutte e tre le tipologie suddette.

**Art. 10 – "LISTA DEGLI UTENTI" di cui al precedente punto 3 e requisiti per ottenere la qualifica di "UTENTE".**

1. Preso atto che la Lista delle Famiglie originarie di cui al punto 1 del precedente art. 9, deriva dai soci presenti nel verbale dell'Adunanza del 22 dicembre 1894 (n. 28) e la posizione di discendente in linea retta dovrà essere autocertificata in sede di presentazione della richiesta di iscrizione mentre per i nativi nel Comune di Manziana (punto 2.) sarà sufficiente produrre l'istanza in autocertificazione con allegata copia di un valido documento di identità, per acquisire la qualifica di "UTENTE" secondo il principio di cui al punto 3 del precedente art. 9 (utenti residenti) e, quindi, avere il godimento dei diritti di uso civico (legnatico, pascolo, semina, ecc.), è necessario produrre un'istanza all'Ente a mezzo di apposito modulo a seguito della pubblicazione di un avviso ad evidenza pubblica a termini ampi. Tutti i soggetti interessati che abbiano fatto domanda, qualora in possesso dei requisiti richiesti previa acquisizione di apposita autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 relativa al possesso della residenza presso il Comune di Manziana, come ulteriormente specificato nel successivo comma 11 del presente articolo, saranno inseriti nella prima "LISTA DEGLI UTENTI" di questa Università Agraria.

2. Attualmente la "LISTA DEGLI UTENTI" comprende tutti i cittadini elettori del Comune di Manziana, ma la medesima sarà oggetto di verifica e di aggiornamento numerico a seguito del completamento della procedura di cui al precedente comma 2.

3. La "Lista degli Utenti" sarà custodita tra i documenti dell'ente.

4. Sono considerati Utenti dell'UA, **previa presentazione di apposita istanza:**

- a) i cittadini maggiori di età che risiedono stabilmente nel Comune di Manziana per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni;
- b) i cittadini maggiorenni che, avendo risieduto per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni nel Comune di Manziana, abbiano successivamente perduto la residenza per trasferimento in altro Comune e ritornino ad essere residenti stabili in Manziana.

5. La Delegazione dell'Assemblea degli Utenti provvede ad aggiornare annualmente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la lista degli utenti, sulla base delle nuove istanze pervenute nel corso dell'anno precedente, salvo quanto di competenza della Delegazione dell'Assemblea in base al successivo art. 10.

6. Gli Utenti, iscritti nella relativa "LISTA" dovranno comunicare all'U.A., sempre mediante autocertificazione, l'eventuale trasferimento di residenza o decessi (nel caso, gli eredi) in modo da consentire all'U.A. di provvedere alla cancellazione dalla Lista degli Utenti.

7. In caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, la Delegazione dell'Assemblea degli Utenti provvederà ad un aggiornamento straordinario alla data di affissione del manifesto con il quale vengono indette le elezioni. Per la prima elezione successiva all'approvazione del presente Statuto tale adempimento è demandato al Consiglio di Amministrazione. **Il corpo elettorale è costituito da tutte le tipologie di Liste di cui ai precedenti punti 1.,2. e 3. del precedente art. 9.**

8. La lista degli utenti è sempre visibile a chiunque, presso l'ufficio dell'UA.

9. In qualsiasi momento possono essere presentate domande per l'iscrizione nella lista degli utenti; delle domande di iscrizione l'Ufficio prenderà nota in apposito registro cronologico, rilasciandone ricevuta agli interessati.

10. Nella domanda da sottoscrivere stilata su apposito modulo, il richiedente, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti previsti nel presente Statuto e produrre copia di un valido documento di identità, dovrà:

a) autocertificare ex DPR 445/2000 di essere residente nel Comune di Manziana almeno da cinque anni e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione sul proprio stato personale. Tale documento viene sottoscritto sotto la personale responsabilità del richiedente consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato DPR).

a) impegnarsi ad attenersi al presente statuto, ad osservarne i relativi regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'UA;

b) dichiarare di essere a conoscenza che l'iscrizione all'UA potrà comportare il pagamento di un corrispettivo annuo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

11. All'atto dell'accoglimento della richiesta da parte della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Utente del dominio collettivo denominato "Università Agraria di Manziana" e sarà inserito nella "Lista Utenti".

### **Art. 11 - Perdita della qualità di Utente**

1. La qualità di utente si perde per:

a) decesso;

b) spostamento della residenza in altro comune;

c) per morosità o debiti verso l'Ente accertati con atti formali o per mancato pagamento degli eventuali corrispettivi richiesti per l'esercizio degli usi consentiti da almeno tre anni;

d) danneggiamento del patrimonio dell'UA accertato con sentenza giudiziaria definitiva;

e) comportamenti o iniziative gravi che dileggino l'immagine dell'UA;

**f) per mancato pagamento dell'eventuale corrispettivo annuo per l'esercizio degli usi civici consentiti.**

2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, la cancellazione dalla lista degli utenti avviene *ex lege* ed è dichiarata con provvedimento della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti nell'aggiornamento di cui al precedente articolo 10, comma 7. Negli altri casi, la cancellazione è sempre deliberata dalla Delegazione dell'Assemblea su proposta del Comitato di Amministrazione, previo parere del Collegio dei probiviri, di cui al successivo art. 27.

3. L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa.

4. Entro 10 giorni dalla notifica l'interessato farà pervenire le sue osservazioni al Presidente dell'Ente che, nei successivi 10 giorni, le sottoporrà al Comitato per la decisione nel merito.

5. La proposta del Comitato sarà sottoposta, poi, all'esame finale della Delegazione dell'Assemblea.

6. Contro la decisione della Delegazione l'interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 del c.c. Capo III.

7. Coloro che hanno perso la qualità di utente, **ai sensi delle lett. c), d), e) e f) del comma 1° del presente articolo**, non potranno esercitare gli usi civici consentiti e non potranno richiedere la restituzione degli eventuali contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'UA.

8. L'utente, qualora eletto negli organismi dell'Ente, decade dalla carica assunta, previa deliberazione della Delegazione dell'Assemblea.

9. Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà nel caso che l'utente possa essere reintegrato tra gli utenti dell'Università Agraria, salvo il provvedimento definitivo da parte della Delegazione dell'Assemblea.

10. Tutte le competenze e le attività riferite nel presente articolo alla Delegazione dell'Assemblea degli Utenti ed al Comitato di Amministrazione, in prima istanza e sino alla elezione dei nuovi organi sociali, sono di competenza rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e della Deputazione Agraria.

### **CAPO III – ORGANI DELL'UA E COMPETENZE**

#### **Art. 12 – Organi dell'UA**

1. Gli organi dell'UA sono:

l'Assemblea degli Utenti (di seguito Assemblea);

la Delegazione dell'Assemblea degli utenti (di seguito Delegazione);

il Comitato di Amministrazione (di seguito C.d.A.);

il Presidente;

il Collegio dei Probiviri.

### **Art. 13 – Assemblea degli Utenti**

1. L'Assemblea degli Utenti è costituita da tutti coloro che risultano iscritti nella ultima "LISTA DEGLI UTENTI" formata dalle tre tipologie di Utenti (**Famiglie originarie, nativi e residenti**) così come approvata dagli organi amministrativi in carica che indicano le elezioni.

Successivamente alla prima applicazione del presente Statuto sarà compito della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti, approvare la lista medesima.

2. Le funzioni dell'Assemblea sono:

**a) quella di eleggere, in via rappresentativa democratica, i componenti della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti;**

b) deliberare lo scioglimento dell'UA, ai sensi dell'art. 21, 3° comma, c.c.

3. Può avere, anche, funzione consultiva – su richiesta e convocazione della Delegazione – per argomenti di interesse collettivo.

4. Nel caso che si provveda allo scioglimento dell'UA, l'intero patrimonio (comprensivo delle risorse umane) sarà devoluto secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altro ente e/o associazione che sia in grado di assicurare la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente Statuto. Per deliberare in merito allo scioglimento dell'UA, per il quale si fa espresso rinvio al combinato disposto degli artt. 25 della L. n. 1766/1927 e 62 del R.D. n. 332/1928, è necessario ottenere il voto favorevole **unanime** degli utenti presenti all'Assemblea validamente costituita.

5. In caso di rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli utenti che partecipano al voto.

### **Art. 14 – La Delegazione dell'Assemblea degli Utenti**

1. La Delegazione, quale organo rappresentativo dell'Assemblea, esercita la funzione normativa ed adotta le decisioni fondamentali dell'Ente.

2. E' composta da un numero di membri – denominati Delegati – pari a **13 (tredici)** ed è eletta dall'Assemblea degli Utenti per un periodo di cinque anni.

**3. Nella prima riunione, convocata e presieduta dal Delegato che ha ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza e da tenersi entro i 10 giorni successivi alla data delle elezioni, la Delegazione, dopo aver verificato la convalida degli eletti, nomina – a scrutinio segreto – il Presidente della Delegazione ed i membri del C.d.A.**

4. Le riunioni della Delegazione sono pubbliche e sono convocate dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del C.d.A. o di Delegati pari al 40% del proprio organico e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo.

5. La convocazione deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante posta elettronica o qualsiasi altro mezzo.

6. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni con le stesse modalità di cui al comma precedente. Sono in ogni caso valide le riunioni della Delegazione alle quali siano presenti tutti i Delegati in carica.

7. Le riunioni della Delegazione sono valide se intervengono almeno il 50% più uno dei Delegati, non computando il Presidente.

8. Le deliberazioni della Delegazione sono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente della Delegazione. Il voto dei Delegati è espresso a scrutinio palese o segreto se richiesto da almeno un terzo dei partecipanti fatto salvo quanto previsto nel comma 3 del presente articolo per la nomina dei componenti il Comitato.

**9. Ai sensi dell'art. 21 c.c. nelle deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di questo, il rendiconto consuntivo ed in quelle che riguardano proprie responsabilità, i Delegati che ricoprono anche l'incarico di componente del Comitato di Amministrazione, pur rientrando nel quorum, non hanno diritto di voto.**

10. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Delegati in carica.

11. La Delegazione dell'Assemblea degli Utenti può dotarsi di un proprio Regolamento per normare il proprio funzionamento nel rispetto delle presenti norme statutarie. I Delegati decadono quando si verificano le seguenti condizioni:

a- Per decesso;

b- Per trasferimento della residenza fuori dal Comune di Manziana;

c- Per i motivi di cui al successivo art. 20.3 (ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità);

d- Per non aver partecipato – senza giustificato motivo - almeno per tre volte consecutive ai lavori della Delegazione;

e- Per dimissioni volontarie,

12. Ricorrendo dette condizioni la Delegazione con proprio atto provvede alla sostituzione dei decaduti con i primi candidati non eletti all'interno della lista di appartenenza.

13. Alle adunanze della Delegazione partecipa il Direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta sia, ove occorra, per fornire chiarimenti ai Delegati sugli argomenti oggetto della deliberazione.

14. Le deliberazioni della Delegazione sono numerate in ordine progressivo annuale e sono immediatamente eseguibili.

15. Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dalla Delegazione viene pubblicata sul sito web dell'ente per un periodo consecutivo di gg. 15.

16. Le deliberazioni della Delegazione possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

### **Art.15 - Competenze della Delegazione dell'Assemblea degli utenti**

1. Le riunioni della Delegazione si svolgono in sessione ordinaria e straordinaria e sono convocate dal **Presidente della Delegazione**.

2. Alla Delegazione ordinaria compete deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'UA nonché in materia di regolamenti sociali, in materia di nomina del Comitato di Amministrazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'UA che non rientrino nella esclusiva competenza della Delegazione straordinaria.

3. Compete, quindi, alla Delegazione in via ordinaria:

a) approvare il bilancio (consuntivo e preventivo); in caso d'urgenza le variazioni di bilancio sono deliberate dal Comitato di Amministrazione e devono essere ratificate dalla Delegazione nella prima riunione utile;

b) approvare tutti i regolamenti dell'UA (ad eccezione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che è di competenza del Comitato di Amministrazione), tra i quali, il regolamento per l'amministrazione del patrimonio, il regolamento per l'esercizio degli usi civici, il regolamento di contabilità, il regolamento sui procedimenti sanzionatori, in caso di violazione dello Statuto;

c) approvare la gestione associata di uno o più servizi con altri enti e gli accordi di programma;

d) istituire e determinare l'eventuale corrispettivo annuo per l'esercizio degli usi civici consentiti da porre a carico degli utenti, disciplinandone le relative modalità;

e) eleggere **il proprio Presidente** ed il Comitato di Amministrazione a voto segreto;

f) deliberare sulla cancellazione dalla lista degli Utenti e conseguente sospensione del diritto di esercizio degli usi civici, nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, lett. c), d) e e);

g) nominare il revisore unico scegliendolo tra i componenti la Delegazione o esterno alla stessa purché sia in possesso di specifica competenza in materia contabile ed amministrativa;

4. Compete alla Delegazione in via straordinaria:

- a) esercitare le competenze attribuite a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b) punti 1. 2. 3. 4. della legge n. 97/1994, nei termini ed in conformità della legge n.168/2017, art. 3, comma 7;
- b) In conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge n. 97/1994, deliberare, su proposta del Comitato di Amministrazione, in materia di mutamento di destinazione, di alienazione, di permuta del patrimonio dell'UA ai sensi della legge 1766/1927 e R.D. n. 332/1928;
- c) approvare lo Statuto e le sue modifiche e/o integrazioni;
- d) approvare il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo e l'eventuale aggiornamento annuale.
- e) dichiarare la decadenza dei componenti del Comitato di Amministrazione e provvedere alla relativa surroga in caso di dimissioni volontarie attingendo dalla lista di appartenenza dei candidati.

#### **Art. 16 – Validità delle sedute della Delegazione e votazioni**

1. Le deliberazioni della Delegazione ordinaria e straordinaria, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.
2. Fermo quanto previsto nel comma 10 del precedente art. 13, per eventuali modifiche e/o integrazioni allo Statuto, è necessario ottenere il voto favorevole dei due terzi dei presenti alla Delegazione validamente costituita. Qualora non si raggiunga il voto favorevole dei due terzi in due sedute consecutive, alla terza è sufficiente ottenere la maggioranza assoluta.
3. La Delegazione ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente **della Delegazione** o, in sua assenza, dal Delegato che ha ottenuto, in sede di elezioni, il maggior numero di preferenze. I verbali sono redatti dal Direttore Amministrativo e sono sottoscritti dal Presidente e dal medesimo Direttore Amministrativo.
4. I voti espressi sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Per la elezione delle cariche sociali il voto è segreto.
5. Ogni utente ha diritto di consultare il verbale dei lavori; ha diritto di informazione e controllo sull'attività dell'UA, ha diritto d'accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti dell'UA.

#### **Art. 17 – Commissioni assembleari**

1. Al fine di migliorare l'esercizio delle proprie funzioni, la Delegazione può procedere alla nomina di commissioni temporanee o permanenti formate da tre componenti eletti tra gli utenti, iscritti nella "Lista degli Utenti", che abbiano esperienza e competenza utili all'espletamento dei compiti.
2. Le Commissioni (Temporanee o Permanenti) sono disciplinate da uno specifico Regolamento approvato dalla stessa Delegazione. Nel regolamento sono altresì disciplinati i poteri, la composizione, il funzionamento e la tipologia delle Commissioni da nominare.
3. Le Commissioni svolgono un'attività propositiva e consultiva su determinate materie, esprimendo il loro parere, obbligatorio e non vincolante, per gli argomenti da sottoporre all'esame della Delegazione.
4. Su richiesta delle Commissioni possono intervenire alle riunioni il Presidente, il Direttore Amministrativo, il Revisore unico.
5. I pareri delle Commissioni relativi a delibere da sottoporre all'esame della Delegazione devono essere allegati alle medesime.

# Società degli Agricoltori - Bovattieri di Mavriana

L'anno millottocentonovantaquattro addì ventidue del mese diembre alle ore due pomeridiane in Mavriana nella casa Comunale. Previ avvisi diramati dal Sindaco a forma dell'articolo 3 della legge 14 Agosto 1894 N. 397, si è convocata la Società degli Agricoltori Bovattieri di Mavriana per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della suddetta legge. Fatto l'appello nominale risultano intervenuti i seguenti signori: Apostoli Paolo, Buonacucina Giobattista, Campina Antonio, Ceciarelli Felice, Ceciarelli Gio Battista, Coato Luigi, Fiorucci Paolo, Fiorucci Mariano fu G. B., Fiorucci Vincenzo, Fiorucci Luigi, Fiorucci Mariano fu G., Fiorucci Giovanni fu G., Leopardi Riccardo, Leopardi Sante, Mariani Angelo, Mariani Francesco, Mariani Antonio, Mariani Commaro, Mariani Cesare fu M., Mariani Carlo, Parigianni Giovanni, Parigianni Mariano, Remoli Giuliano, Rossi Antonio, Rossi Cesare, Tamburri Michele, Vincenti Gregorio, Valeri Ignazio.

Resultano presenti N. 28 soci sopra 41 che attualmente compongono l'associazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Fara Giacchino, assistito dall'infrascritto Segretario del Comune.

N. 1.

Oggetto 1.

Costituzione della Società e Nomina

di un Presidente Provvisorio

N. 57648 D. 3

Visto - Roma

14 Gennaio 1895

Il Prefetto

Costituzione della Società e nomina di un Presidente Provvisorio. Il Sindaco riferisce che in ordine alla legge 24 Giugno 1898, 3 Agosto 1891 e 14 Agosto 1894 essendo state abolite tutte le specie di servitù civiche, e che le università agrarie, le communanze, le partecipanze e le associazioni di un comune, o di una frazione di un comune o di una determinata classe di cittadini, per la coltivazione o il godimento collettivo di fondi, sono considerate come persone giuridiche e che essendo state inviate presso la Giunta degli Arbitri le pratiche relative all'affrancazione dei quarti della tenuta della Mavriana e della macchia di alto giusto, ove l'associazione dei bovattieri gode il diritto di semina e di pascolo, scopo della presente riunione è il seguente: Nominare un presidente provvisorio allo scopo di rappresentare l'università dei bovattieri e di tutelarne gli interessi e i diritti presso l'On. Giunta d'Arbitri di Roma fino al compimento delle pratiche relative alla suddetta affrancazione a forma delle suddette leggi, accordando ogni ampia facoltà non esclusa quella di nominarsi un avvocato di sua fiducia, riservandosi di procedere alla compilazione dello statuto sociale di cui all'art. 2 della legge 14 Agosto 1894 N. 397 a tempo opportuno.

L'assemblea riconoscendo opportuno ed urgente la mozione del Sindaco, procede, nel senso di cui sopra, alla nomina di un presidente provvisorio.

Su proposta di molti dei presenti l'assemblea nomina ad unanimità e per acclamazione suo presidente proprio

li 22embre 1895

Il Signor Mariani Francesco, il quale adducendo motivi di salute, declina seduta stante l'incarico, ringraziando l'assemblea dell'onore fattogli, e promettendo di spregiare come socio e come cittadino, tutta la sua attività a beneficio degli interessi comuni.

L'assemblea quindi procede per scheda segreta alla nomina di un altro Presidente.

Esperita la votazione con l'assistenza degli scrutatori Coatta Luigi, Casaburri Michele, e Fiorucci Paolo, si è ottenuto il seguente risultato.

Votanti N. 28

Persiani Paolo ha ottenuto voti N. 27

Schede bianche una.

Il Sindaco quindi proclama eletto a Presidente provvisorio il Sig. Persiani Paolo.

Dopo ciò si è sciolta l'adunanza.

Il Sindaco Presidente P.

Il Segretario  
M. M.

Adunanza del 19 Marzo 1895

L'anno 1895 addì 19 del mese di Marzo in Mauriana. Convocata la Società degli Agricoltori Provattieri di Mauriana si sono adunati in seguenti signori: Mariani Francesco, Mariani Angelo, Mariani Antonio, Persiani Paolo, Parigianni Giovanni, Coatta Luigi, Fiorucci Giovanni, Buonacucina Giobattista, Ceciarelli Giobattista, Mariani Commiato, Apostoli Paolo, Fiorucci Mariano fu G. B., Fiorucci Luigi, Serpardi Lante. Presenti N. 14 soci.

N. 7

Premure per la  
formazione della  
stagione 1895-96

Presiede l'adunanza il Sig. Persiani Paolo assistito dal Segretario Comunale Sig. Leopoldo B. Il Presidente riferisce che l'Amministrazione di S. Spirito nel fare il contratto di semina della stagione 1895-96 ha incluso delle condizioni più onorevoli per la Società dei Provattieri, difronte a quelle dell'anno precedente, e che quindi sia necessario stabilire il da farsi nell'interesse comune.

Dopo varia e matura discussione l'assemblea stabilisce di fare istanza al Sindaco di Mauriana, affinché si compiacia officiare l'Amministrazione di S. Spirito perché provveda alla divisione e consegna dei quarti seminativi ai coloni agricoltori di Mauriana secondo gli usi e condizioni dell'anno precedente, e nel caso che detta amministrazione non corrisponda all'invito suddetto, lo prega di riferire il tutto alla R. Prefettura per gli opportuni provvedimenti, salva l'azione civile da sperimentarsi davanti alla competente autorità per danni e pregiudizi.

Dopo ciò si è sciolta l'adunanza

Il Presidente

Il Membro Ausiliario

Il Segretario  
M. M.